AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 21/25/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ "SERENISSIMA TELEVISIONE SRL", FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "CANALE ITALIA +" - LCN 71 PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART.5 TER, COMMI 1 E 3, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP.

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA DEL. N. 36/24 - PROC. 1/25/MRM-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 aprile 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*", come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*" (di seguito, "Regolamento"), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante "*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*", come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n.410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante "*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni" (*di seguito, "Regolamento"), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*";

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20, recante "*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia" ;*

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante "*Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le

comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'*Accordo Quadro 2023* tra l'Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al Co.re.com" *l'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità*";

VISTO il "*Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*", approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia - cont. del. n. 36/24, è stata contestata, in data 13 novembre 2024, e notificata in pari data alla società Serenissima Televisione S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Canale Italia +", la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP, giusta relazione conclusiva alla sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dall' emittente locale "Canale Italia +" dal giorno 9 al giorno 15 settembre 2024.

Sul predetto servizio di media audiovisivo, nei giorni oggetti di monitoraggio sono state trasmesse, infatti, in fascia oraria non consentita (dalle ore 07.00 alle ore 23.00), televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, caratterizzate dalla presenza, in sovrimpressione, sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899, nel corso delle quali i telespettatori sono stati invitati ad utilizzare tali numerazioni telefoniche, anche a tariffazione specifica, al fine di ricevere pronostici concernenti il gioco del lotto.

In particolare, è stato ravvisato quanto segue:

In data 11, 13 e 15 settembre 2024 tra le ore 09:00 e le ore 09:30, il programma "*Lotto Amico"* è interrotto da televendite relative a pronostici concernenti il gioco del lotto priva di qualsiasi riferimento a portali multiservizi ed intesa a promuovere una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con indicazione

esplicita del corrispettivo fisso da corrispondere direttamente alla risposta e delle tariffe correlate alla durata della telefonata praticate dai diversi operatori di rete fissa e mobile.

A mero titolo esemplificativo: il giorno 11 settembre alle ore 09:05, a video accanto alla scritta "*pubblicità*" appare l'indicazione del numero 899.139.000 da chiamare per ottenere "*formule, previsioni, consigli oltre alla previsione statistica per il prossimo ambo*" con l'indicazione dei costi. Di seguito, alle ore 09:21, a video compare, con l'indicazione "*pubblicità*" *"ascolta i consigli di Mirco, formule, previsioni, informazioni ad ogni estrazione. Previsione statistica per ambo Torino Venezia per estrazione del 13-14 settembre 899.139.000"*, con l'indicazione dei relativi costi, mentre il presentatore afferma :*"vi ricordo che potete prendere l'ambo, appunto, con i nostri servizi che vedete qui in sovrimpressione…ma poi abbiamo anche la ricarica webcom che invece si fa in ricevitoria oppure abbiamo anche il nostro 899"*.

2. Deduzioni della società

La società in parola non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestati.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Lombardia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0012842 del 21 gennaio 2025, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo un provvedimento di ordinanza-ingiunzione a carico della società Serenissima Televisione S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Canale Italia +" per essere incorsa nella violazione contestatale.

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della visione delle registrazioni, ritiene di accogliere la proposta del Comitato e di procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5 - ter, commi 1 e 3 della delibera AGCOM n. 538/01/CSP, per i seguenti motivi:

I messaggi pubblicitari in questione possono, indubbiamente, annoverarsi come "*televendite*" di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, con cui vengono pubblicizzati e venduti al pubblico "*pronostici*" per la vincita al gioco del lotto. Nelle comunicazioni trasmesse, infatti, sono presenti tutti gli elementi atti ad individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., prevede la causa (compravendita del servizio), l'oggetto (il sistema o i numeri per la vincita al lotto) e la forma (la telefonata). Il fatto che l'informazione relativa al gioco del lotto venga ottenuta dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto che, di fatto, viene concluso proprio perché il telespettatore è indotto ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo.

Questa Autorità, pertanto, dal riscontro della documentazione versata in atti, accoglie la proposta del CO.RE.COM. Lombardia di irrogazione di una sanzione per la violazione dell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera AGCOM n. 538/01/CSP.

CONSIDERATO che i *commi 1 e 3* dell'art. 5-*ter* della delibera n. 538/01/CSP stabiliscono che *"[..]nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari è vietato mostrare in sovrimpressione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica", e che "Le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00"*;

RITENUTA, pertanto, per la violazione delle disposizioni normative contenute negli articoli testé menzionati, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle tre giornate oggetto di monitoraggio e rilevazione, appare nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni. Pertanto, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale pari a euro 2.582,50 (duemilacinquecentoottantadue/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di grave entità, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori e, al contempo, eccessivi indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo. La società *de qua*, inoltre, ha mantenuto una condotta recidivante avendo violato le

predette norme in tema di televendite di pronostici del gioco del lotto nel biennio precedente alla comminazione della presente sanzione (*Cfr*. del. 28/24/CSP)

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i cui dati si riferiscono al bilancio ordinario del 2023, risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 190.000 euro e un utile di esercizio.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-ter, commi 1 e 3 dell'all. A) alla delibera n. 538/01/CSP, nella misura due volte e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 2.582,50 (duemilacinquecentoottantadue/50), moltiplicato per tre secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50);

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società Serenissima Televisione S.r.l. - codice fiscale 04889670289 - con sede legale in Rubano (PD) Via Pacinotti n. 18, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "Canale Italia+", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute

nell'articolo 5-ter, commi 1 e 3 dell'all. A) alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 208/21.

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 21/25/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n.21/25CSP". Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso. La presente delibera è notificata alla parte, pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 8 aprile 2025

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella